

APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro IX - Impugnazioni Titolo I - Disposizioni generali

Art. 591 Inammissibilità dell'impugnazione

1. L'impugnazione è inammissibile:

- a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;
- b) quando il provvedimento non è impugnabile;
- c) quando non sono osservate le disposizioni degli [articoli 581, 582, 583, 585 e 586](#);
- d) quando vi è rinuncia all'impugnazione.

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato, l'ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.